

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice Dott. Daniela Gaetano** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, e vertente tra:

**SOCIETÀ S.R.L. e FIDEIUSSORE**

-opponenti-

e

**SOCIETÀ DI LEASING S.P.A.**

-opposta-

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS (n. OMISSIS R.G.)

Conclusioni precisate nel verbale di udienza del 22.6.2016

Per la parte opponente:

*"[...] preliminarmente insiste nell'accoglimento di tutte le richieste istruttorie formulate nei propri scritti difensivi e deduzioni di udienza utili ai fini della decisione del presente giudizio.*

*In particolare, chiede che l'ordinanza del 22.10.2015 venga espressamente modificata e/o revocata, insistendo per l'ammissione dei capitoli di prova così come articolati nelle memorie istruttorie ex art. 183, n. 2 cm. IV, c.p.c., ove ritenuto depurati da elementi valutativi, in quanto devono ritenersi circostanziati, determinati e determinabili, oltre che tesi a dimostrare le condizioni e lo stato dell'oggetto del contratto di leasing.*

*In particolare, in relazione ai capitoli di prova n. 1 - 3 delle prove si evidenzia che i medesimi devono considerarsi idonee a dimostrare la puntuale restituzione della macchina operatrice oggetto della presente controversia.*

*Relativamente alla circostanza sub. 2), le medesime circostanze devono ritenersi descrittive dello stato del macchinario, con riferimenti relativi al funzionamento e non alla qualità.*

*In merito alla circostanza sub. 4) deve considerarsi determinata e/o determinabile.*

*Si insiste, ove ritenuto necessario, disporsi la già richiesta CtU come in atti. L'Avv. OMISSIS, in via subordinata, precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e deduzioni di udienza, chiedendone l'integrale accoglimento."*

Per la parte opposta:

*"[...] si riporta preliminarmente a quanto già dedotto a verbale alla udienza del 16/10/2015; insistendo e pertanto per il rigetto della invocata prova per testi, giacché completamente irrilevante, atteso che i capitoli n. 2 e 4, come già osservato, hanno ad oggetto circostanze da*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,

registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*provarsi documentalmente, mentre i capitoli n. 2 e 3 risultano contraddittori tra loro. Argomentazioni, peraltro, che sono già state oggetto di valutazione da parte del Magistrato adito, il quale, in merito, ha già provveduto con ordinanza del 20/10/2015. Stando così le cose, la Dott.ssa OMISSIS si riporta alle argomentazioni esposte all'interno dei precedenti scritti difensivi, da intendersi integralmente richiamate e trascritte, insistendo per le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta”*

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione inoltrato per la notificazione tramite il servizio postale il 3.3.2014, SOCIETÀ S.R.L. e FIDEIUSSORE proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. OMISSIS, emesso il 25.11.2013 e inoltrato per la notificazione con le medesime formalità il 18.1.2014, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro, in via solidale, di pagare a BANCA S.p.a., mandataria di SOCIETÀ LEASING S.p.a., la somma di euro 22.352,17, oltre interessi legali e spese processuali.

Nel ricorso monitorio era stato esposto:

che il 5.12.2006 la società istante, allora denominata L. S.p.a., aveva stipulato con SOCIETÀ S.R.L. il contratto di locazione finanziaria n. OMISSIS, avente a oggetto “n. 1 macchina operatrice Mithos HP 68, con motore VM 2960 gemellata, completa di cassone con ribaltamento trilaterale 300 x 160 x 50, accessori d'uso e dotazione, macchinario nuovo”; che il corrispettivo, pattuito in euro 32.741,47 oltre I.V.A., era stato suddiviso in sessanta canoni, il primo dell'importo di euro 2.750,00 oltre I.V.A. era stato pagato nel termine di cui alle condizioni particolari di contratto ed era stato previsto che gli ulteriori cinquantanove canoni mensili consecutivi, ciascuno dell'importo di euro 508,33 oltre I.V.A., sarebbero stati corrisposti dal primo giorno del mese successivo al collaudo (documento n. 1);

che, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società utilizzatrice, il 5.12.2006 FIDEIUSSORE. si era costituito fideiussore, fino alla concorrenza dell'importo di euro 39.619,76 (documento n. 3);

che L. S.p.a., poi denominata SOCIETÀ LEASING S.P.A., aveva consegnato e collaudato tale macchinario (documento n. 2) e, conseguentemente la riconsegna, il 2.5.2012 lo aveva venduto a terzi, mentre SOCIETÀ S.R.L. non aveva adempiuto alle obbligazioni contrattuali, essendo rimasta debitrice del pagamento di euro 22.352,17, di cui euro 4.553,90 per interessi di mora, in base all'art. 21, comma V, delle condizioni generali, alla data del 28.3.2013.

La parte opponente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni:

*“Voglia il Tribunale di Roma, reietta ogni contraria e/ o diversa istanza od eccezione,*

*A) Revocare il concesso decreto ingiuntivo n. OMISSIS (OMISSIS R.G.), reso in data 22 - 25 novembre 2013 in danno degli odierni opposenti per una o più delle ragioni esposte in narrativa;*  
*B) in ogni caso, anche d'ufficio, annullare le clausole inique, oltre che vessatorie, che riguardano l'intero contratto di leasing n. OMISSIS del 05.12.2006, con particolare riferimento alle clausole rubricate ai nn. 21, 22 e 23.*

*In via subordinata,*

*C) ritenete assolutamente priva di valore la quantificazione operata per la valutazione del veicolo “macchina operatrice Mithos HP 68” oggetto di leasing.*

*In via ancora più subordinata e nel merito,*

*D) rideterminare la quantificazione degli eventuali importi dovuti dagli opposenti, senza che tale richiesta possa essere considerata quale inversione dell'onere della prova.*

*In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio.”*

A sostegno dell'opposizione, SOCIETÀ S.R.L. e FIDEIUSSORE assumevano che il credito azionato era "eccessivo, sproporzionato, oltre che illegittimo", essendo stato chiesto il pagamento di canoni, penale ai sensi dell'art. 23 del contratto di leasing e interessi convenzionali di mora; sostenevano che si trattava di leasing traslativo; invocavano l'applicazione dell'art. 1526 c.c., facendo valere il diritto alla restituzione dei canoni corrisposti, detratto l'equo compenso per l'uso del bene e indicavano la necessità di detrarre dal dovuto il prezzo conseguito dalla vendita del bene locato, pari a euro 4.400,00 oltre I.V.A., come previsto dall'art. 21, comma V, del contratto di locazione finanziaria.

Le parti opposte contestavano la fondatezza della pretesa di cui alla clausola penale, indicando la funzione risarcitoria degli interessi di mora, e chiedevano la pronuncia di nullità o l'annullamento dell'art. 23 del contratto di locazione finanziaria, con la riduzione a equità della penale ex art. 1384 c.c.

Gli oppositori indicavano la formazione unilaterale dell'estratto conto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, assumendone la genericità, e lamentavano che la "penale risarcitoria" [era] stata indebitamente contabilizzata con valuta 01.10.2009, con presumibile decorso degli interessi in pari data, mentre risulta[va] documentalmente che la risoluzione [era] stata comunicata con missiva recapitata il 30.10.2009 (cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio di parte opposta).

*Il tutto anche al fine di accertare il superamento o meno del tasso soglia di usura."*

La stessa parte contestava la valutazione di stima del bene locato, contenuta nella perizia prodotta dalla ricorrente, assumendo che la descrizione del macchinario non corrispondeva alle sue condizioni al momento della riconsegna alla società concedente, che l'aveva effettuata dopo alcuni mesi e assumevano la non riconducibilità alla società conduttrice di danni o condizioni di inefficienza del veicolo.

La società opposta si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con le conclusioni:

*"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:*

*1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 25.11.2013 (R.G. n. OMISSIS) nei confronti della SOCIETÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. OMISSIS, nonché nei confronti del garante FIDEIUSSORE, giacché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;*

*2) comunque, sempre in via preliminare, attesa la natura della garanzia prestata, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 25.11.2013 (R.G. n. OMISSIS) nei confronti del garante FIDEIUSSORE;*

*3) nel merito, rigettare l'avversa opposizione giacché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 25.11.2013 (R.G. n. OMISSIS);*

*Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio."*

In particolare, la società opposta contestava la sussistenza della fattispecie del cd. leasing traslativo e l'applicabilità dell'art. 1526 c.c.; affermava che la penale applicata era stata pattuita con l'art. 23 del contratto di locazione finanziaria, intitolato *Indennizzo a favore del concedente*, specificamente approvata ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e gli interessi di mora erano stati a loro volta pattuiti; esponeva di aver decurtato dall'indennizzo contrattuale di euro 12.971,81 la somma di euro 4.400,00, pari all'imponibile di cui alla fattura di vendita del macchinario, avendo richiesto l'intimazione di pagamento di euro 8.571,81, come risultava dall'estratto conto (documento n. 14 del fascicolo monitorio); esponeva di aver ottenuto la riconsegna del bene locato, dopo due anni dalla risoluzione, in esito ad una procedura esecutiva azionata in base a un decreto ingiuntivo, e di aver provveduto, a propria cura e spese, a far periziare il bene, dopo un mese e mezzo dalla

riconsegna e di averne riscontrato il pessimo stato, tale da aver fatto oscillare la valutazione di stima tra € 1.500,00 ed € 3.500,00 e di aver conseguito il prezzo di vendita di € 4.400,00.

Accolta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c., prodotto il verbale attestante l'esito negativo del procedimento svolto ai sensi dell'art. 5 D. L.vo 28/2010, assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, all'udienza del 22.6.2016, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

L'opposizione è infondata e va respinta.

La società opposta ha prodotto il fascicolo della fase monitoria, contenente in copia la documentazione indicata nell'espositiva che precede e, in particolare, il contratto di locazione finanziaria (documento n. 4), il verbale di consegna e collaudo del macchinario locato (documento n. 5), l'atto costitutivo della fideiussione rilasciato il 5.12.2006 da FIDEIUSSORE in relazione al contratto di leasing n. OMISSIS (documento n. 6); lettera raccomandata del 22.10.2009, con cui SOCIETÀ LEASING S.P.A. si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto, contemplante la facoltà di risolvere di diritto il rapporto anche in caso di mancato puntuale pagamento di quanto dovuto in base alle pattuizioni contrattuali (documenti n. 7 e 8), decreto ingiuntivo n. 20580/2011 emesso da questo Tribunale il 21.10.2011, con il relativo atto di precetto (documento n. 9); verbale di consegna del bene locale redatto dall'Ufficiale giudiziario il 13.1.2012 (documento n. 10); perizia estimativa del bene (documento n. 11); fattura di vendita del bene al terzo acquirente (documento n. 13); estratto conto alla data del 28.3.2013 (documento n. 14).

La parte opponente non ha allegato o dimostrato alcun fatto modificativo o estintivo del credito azionato e le istanze volte all'ammissione di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio è stata disattesa con l'ordinanza riservata del 20-22.10.2015, che si richiama e la cui revoca non è stata sollecitata in precedenza, né con la precisazione delle conclusioni la parte opponente ha allegato alcun fatto idoneo a comportare l'accoglimento dell'istanza.

Il rapporto contrattuale si è risolto a norma dell'art. 20 delle condizioni di locazione finanziaria che, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di quanto dovuto ha dato facoltà alla società concedente di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

Per conseguenza, è intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale, considerando che: *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”* (Cass. Sezione 3, sentenza n. 3373 del 12.2.2010, in Archivio C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 611587; conf. Cass. sentenze n. 13533/2001; 982/2002; 2647/2003; 2387/2004; 8615/2006; 26953/2008; 15677/2009).

La parte opposta ha eseguito i conteggi dei canoni scaduti, con gli interessi di mora in base alle pattuizioni contrattuali, oltre il conteggio dei canoni previsti fino al termine di durata del contratto, detratto il prezzo di vendita del macchinario, ai sensi dell'art. 23 delle condizioni generali di locazione finanziaria, e gli oppositori hanno formulato una contestazione generica degli importi ingiunti e non hanno allegato o provato di dover corrispondere un importo di minore entità, considerata anche la perizia descrittiva ed estimativa del bene locato.

Le parti hanno pattuito una deroga alla previsione dell'art. 1526, comma 1, c.c., l'art. 21 delle condizioni generali di locazione finanziaria che ha previsto, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore, alla ricezione dell'utilizzatore della comunicazione contenente la manifestazione di volontà della parte concedente di avvalersi di tale clausola e di considerare risolto il rapporto, con obbligo per la società utilizzatrice di restituire immediatamente il bene locato e di pagare i canoni fino alla risoluzione e di risarcimento dei danni.

La clausola penale, che determina in via convenzionale anticipata la misura del risarcimento dovuto all'altra parte in caso di inadempimento, non ha natura vessatoria (Cass. sent. n. 1168/2004, n. 20744/2004, n. 6558 del 2010), al pari delle clausole che prevedono la corresponsione di interessi di mora, dei quali non è stata provata l'applicazione in misura superiore alla misura pattuita, né l'inosservanza della legge n. 108 del 1996, stante la generica deduzione formulata al riguardo, in difetto della produzione degli inerenti decreti ministeriali (Cass., sentenze n. 8742/2001 e n. 11706/2002).

Si osserva, inoltre, che il contratto di leasing avente ad oggetto un macchinario, bene suscettibile di rapida obsolescenza, ha natura di leasing di godimento e, ancorché pattuita la facoltà per la parte utilizzatrice di acquistare del bene ad un prezzo di opzione molto ridotto rispetto al valore iniziale del bene, l'esercizio del diritto è stato rimesso cinque anni dopo la conclusione del contratto, la cui durata era stata commisurata alla progressiva riduzione del valore di stima del macchinario.

Gli oppositori non hanno allegato o dimostrato circostanze concrete, tali da comportare la riduzione degli importi pagati, avuto riguardo all'ammontare dei canoni corrisposti e al prezzo di vendita del bene concesso in locazione, restituito alla società concedente il leasing in esito a un procedimento di esecuzione forzata per consegna.

Inoltre, si rileva che: *“ In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incumbenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (nella specie la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale escluso di poter esercitare il potere di riduzione della penale in mancanza di una istanza in tal senso del ricorrente).”* (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 8071 del 28.3.2008, ivi, Rv. 602378; cfr. Cass., sentenze n. 23273/2010, n. 21297/2011, n. 7180/2012, n. 17731/2015).

Al rigetto dell'opposizione, seguono le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione de qua e condanna SOCIETÀ S.R.L., in persona del legale rappresentante, e FIDEIUSSORE, in via solidale, a rifondere alla parte opposta le spese processuali, che liquida in

*Sentenza, Tribunale di Roma, dott.ssa Daniela Gaetano, 23 dicembre 2016, n. 24022*

euro 3.000,00 (600,00 fase di studio, 600,00 fase introduttiva, 900,00 fase di trattazione e istruttoria, 900,00 fase decisoria), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 24.11.2016

**Il Giudice  
Daniela Gaetano**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*